

TI_GERICHTE 90.1996.44 vom 5. Dezember 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1996.44

FR: TI_GERICHTE 90.1996.44 du 5 décembre 1996

IT: TI_GERICHTE 90.1996.44 del 5 dicembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A norma dell'art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). La legittimazione ricorsuale dei ricorrenti è data a norma dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.

E. 2

. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L'autonomia non è però assoluta. Giusta l'art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un'istanza. Nel Cantone Ticino l'autorità competente è, a norma dell'art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l'estensione di tale controllo con l'autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell'art. 2 cpv. 3 LPT: "Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti". Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.

E. 6

Per una completa ponderazione degli interessi in gioco deve tuttavia essere ancora verificato se esistono altre ragioni a supporto dell'impugnata risoluzione e se il Consiglio di

Stato ha rettamente stralciato, far quelle possibili proprio l'area in contestazione. Come già rilevato, il Governo oltre al problema del sovradimensionamento ha addotto motivi di natura agricola, di tutela paesaggistica.

E. 6.1

In concreto trattasi di un'area posta a nord-ovest del territorio comunale, situata al margine del comparto già edificato, priva di costruzioni e formata prevalentemente da prati e vigneti. Dalla relazione tecnica risulta che questa fascia di terreno riveste una funzione paesaggistica importante, in quanto crea un distacco tra il bosco e l'abitato, evidenziandone le caratteristiche. Il sopralluogo ha permesso in effetti di rilevare che la presenza di queste aree aperte, costituite da spazi verdi e vignati, poste al limite del comprensorio edificato, rappresentano una cornice ideale per l'immagine del Comune. Permettervi l'edificazione pregiudicherebbe evidentemente l'integrità di questo paesaggio.

E. 6.2

L'impugnata risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono all'istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltivate idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni). Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l'ambito meramente agricolo per invadere la politica dell'alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell'ambiente, ecc. La zona agricola è l'antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a contrastare l'invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree mediocrementemente idonee all'agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone di protezione dell'art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano solo i paesaggi "particolarmente belli". Di conseguenza la protezione di paesaggi "normali" può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E' in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l'art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre "mantenere per l'agricoltura superfici coltivate idonee." Nel caso concreto, il sopralluogo ha evidenziato che l'inserimento in zona agricola è sicuramente conforme all'art. 16 LPT nonché ai principi di cui sopra: l'area all'esame non è, come detto, improduttiva né tanto meno sterile e forma un'area agricola relativamente vasta e pregiata anche dal punto di vista paesaggistico. In un primo tempo questo comparto era stato assegnato dal PD alla zona SAC (superfici per l'avvicendamento colturale); ora risulta comunque come territorio agricolo sussidiario che nell'interesse generale deve essere utilizzato dall'agricoltura. È quindi senz'altro da attribuire alla zona agricola perlomeno a norma dell'art. 16 cpv. 1 lett. b LPT e dell'art. 5 lett. c LTAgr ("altri terreni agricoli sussidiari"). L'attribuzione alla zona

agricola trova pure conferma nelle indicazioni del Dipartimento del territorio, che nell'ambito dell'esame preliminare aveva suggerito di dezonare e attribuire il comparto alla zona agricola.

E. 6.3

Per concludere si può ancora affermare che la riduzione della zona edificabile proprio su questo comparto si giustifica in quanto il criterio adottato dal Comune per fissare, sull'intero territorio, il margine del comprensorio edificabile, è stato quello di limitarlo ai comparti già costruiti, tralasciando le aree ancora verdi. Trovandosi l'area in oggetto al di là dal territorio già edificato, in quanto completamente libera da costruzioni dato che prima d'ora non è mai stata inserita nella zona edificabile, ben si comprende come proprio essa sia stata considerata per lo stralcio. Si deve inoltre convenire con il Governo che l'estensione della zona edificabile anche a quest'area potrebbe effettivamente ingenerare futuri problemi sia pianificatori che di parità di trattamento, nel caso in cui appunto proprietari di fondi vicini dovessero presentare domanda di ampliamento della zona.

E. 7

Tutto ciò considerato, questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie in esame l'interesse privato dei singoli proprietari a edificare i loro fondi in questa località, deve cedere il passo di fronte al prevalente interesse pubblico volto ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all'esclusione dalle medesime delle parti paesaggisticamente meritevoli di essere salvaguardate. L'impugnativa degli insorgenti non può quindi venir accolta e di conseguenza la decisione di stralcio del Consiglio di Stato viene confermata.

E. 8

Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.